

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1956

(106^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1589) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1863, 1867, 1873, 1874, 1875, 1876
DE LUCA Angelo	1871
DE LUCA Luca	1871, 1872, 1874
GAVA	1865, 1867, 1868, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876
JANNACCONE	1868, 1874
MARIOTTI	1867, 1868, 1869
MINIO	1868
MOIT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1865, 1867, 1874
RODA	1870, 1874
SPAGNOLLI	1871, 1873
TOMÈ	1871
TRABUCCHI, relatore	1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1874, 1875, 1876
ZOLI, Ministro del bilancio	1865, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1875, 1876

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della

Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1590) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1882, 1883
GAVA	1883
RODA	1883
TRABUCCHI, relatore	1882, 1883
ZOLI, Ministro del bilancio	1882, 1883

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fortunati e Valenzi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Fantuzzi e Boccassi.

Intervengono il ministro del bilancio Zoli ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Con-

siglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge è stata rinviata nella seduta di ieri per dar modo al Ministro del bilancio di fornire alla Commissione quei dati e quegli elementi di fatto, richiesti da vari commissari, che consentissero di meglio vagliare la situazione.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Ringrazio il Presidente di avere rinviato ad oggi il seguito della discussione, poichè l'accoglimento di questo disegno di legge, senza modificazioni e senza una approfondita discussione, basato sul motivo che non vi sarebbe possibilità da parte del bilancio dello Stato di concedere ulteriori miglioramenti, evidentemente avrebbe lasciato aperta la questione.

Il Governo invece ritiene che come, salvo alcune rettifiche necessarie, per tutte le categorie di statali con la legge delega si deve considerare risolta la questione economica, così, col disegno di legge in esame, si deve considerare risolta anche questa questione del trattamento economico dei magistrati.

Quindi non per mantenerci nei limiti del bilancio, ma perchè effettivamente il provvedimento risponde a criteri di giustizia, indipendentemente da ogni considerazione della spesa, desideriamo informare completamente la Commissione.

La Commissione conosce quelli che sono i precedenti relativi alla questione del trattamento economico dei magistrati; quella dei magistrati è stata la prima categoria sistemata economicamente nel 1951 con la legge così detta dello « sganciamento ». Successivamente, siccome con questa sistemazione si era operato un certo appiattimento, con successiva legge del 1952, presentata da me, furono introdotti dei miglioramenti per talune categorie più alte.

Debbo dichiarare che le proposte che oggi si fanno rappresentano un aumento di almeno il 30 per cento rispetto a quello che fu il trattamento economico stabilito nel 1951 e modificato nel 1952. Dico questo perchè non si ritenga che in termini reali ci sia una situazione, per i magistrati, peggiore di quella riconosciu-

ta giusta allora. Con questi criteri sono state redatte le tabelle allegate al disegno di legge in esame, e da questo deriverebbe che la legge si rivela di per sè già giusta.

Ad ogni modo, qui bisogna rispondere alle critiche che sono state rivolte dai magistrati e che sono note a tutti i membri della Commissione.

La prima critica è che questa legge non mantiene quel criterio differenziale che è stato introdotto con la legge 24 maggio 1951, n. 392, e che, in un certo senso, si può considerare anche derivato dalla Costituzione. Questo criterio differenziale viene inteso dai critici del provvedimento nel senso del riconoscimento definitivo di una determinata differenza proporzionale tra quello che è lo stipendio dei magistrati e quello delle altre categorie. Ora ciò è smentito dagli atti parlamentari. Ho qui tutta quanta la discussione che fu fatta in quel tempo e mi permetto di far presente alla Commissione che su questa questione il Senato ebbe a pronunciarsi in maniera chiara.

Al riguardo fu presentato prima un emendamento all'articolo 16 poi sostituito da un ordine del giorno da parte del senatore Palermo, ed anche altri ordini del giorno da parte dei senatori Varriale e Romano Antonio, che però furono successivamente ritirati. Rimase in discussione l'ordine del giorno del senatore Palermo, il quale diceva: « Il Senato invita il Governo, qualora in relazione a modificate esigenze siano riconosciuti in via generale miglioramenti alle retribuzioni dei pubblici dipendenti, a maggiorare nella stessa misura le tabelle annesse alla presente legge ».

Su questo ordine del giorno parlammo io, in senso contrario, ed il senatore Palermo, in senso favorevole. E parlò in modo chiaro anche il senatore Tomè, membro di questa Commissione, che in occasione della discussione dell'emendamento Palermo all'articolo 16 ebbe testualmente a dire: « Credo necessario che il Senato esamini l'emendamento in discussione anche sotto un profilo diverso da quello fin qui esaminato. Finora si è detto solo che, volendo noi assicurare alla Magistratura un trattamento economico a sè stante ed adeguato, dobbiamo mantenerlo anche in futuro, in dipendenza di una eventuale svalutazione della moneta. Senonchè a me sembra che

noi dobbiamo un po' vedere quale è la situazione attuale (in forza della legge che abbiamo approvato) della Magistratura, da una parte, e degli altri dipendenti dello Stato, dall'altra. Nei riguardi della Magistratura praticamente abbiamo raggiunto ormai quella condizione di trattamento che le assicura una autosufficienza decorosa dal punto di vista economico; abbiamo raggiunto l'*optimum* sia pure in senso relativo. Ma nei riguardi degli altri dipendenti dello Stato possiamo noi affermare che esista quell'autosufficienza, quel corrispettivo a cui pure hanno diritto e che comunque tenderanno a realizzare? Vi sono stati accenni anche in questa Assemblea, in tal senso. Poichè gli altri dipendenti dello Stato non hanno raggiunto il *minimum* indispensabile, è da prevedersi a non lunga scadenza qualche richiesta.

Ed allora dove arriveremo? Arriveremo al punto che, pur persistendo lo stato attuale del valore intrinseco della moneta, qualora consentissimo alle richieste degli altri dipendenti dello Stato, dovremmo aumentare le tabelle che oggi stesso abbiamo approvato. Arriveremmo cioè all'assurdo di consentire un ulteriore aumento senza che ci sia nessuna modificazione sul mercato dei valori. Questa è la realtà che conseguirebbe all'approvazione dell'emendamento in discussione. Perciò penso che il Senato debba respingere l'emendamento, se non vuole fin da questo momento porre le premesse per modificare ciò che in questa stessa seduta ha deliberato ».

Fu espressamente poi affermato da taluni senatori che non era il caso di mantenere un collegamento tra quelli che si distaccavano e quelli che si mantenevano fermi perchè, in sostanza, la parola distacco si presta a due interpretazioni: secondo i magistrati vuol dire distanza, una certa lunghezza fissa, il che vuol dire congiunzione; secondo altri, vuole dire effettivamente una autonomia.

GAVA. Che è una cosa ben diversa!

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Il Ministro non usò nè la parola « distacco » nè la parola « differenziazione », ma la parola « enucleamento ». Ad ogni modo, messo in votazione l'ordine del giorno Palermo, il Senato lo respinse. Questo è

bene che risulti, perchè da parte dei magistrati è stato pubblicamente affermato che in un primo tempo l'ordine del giorno era stato approvato, mentre poi, in un momento successivo, sarebbe stato ritirato. Invece fu respinto, cioè fu riconosciuto il concetto che non c'era alcun rapporto fisso tra quello che era il trattamento degli impiegati dello Stato e quello dei magistrati.

Questa è la situazione che allora si è determinata. Debbo aggiungere poi che nei calcoli che sono stati fatti dagli interessati si procede con un sistema singolare: non si prende, tenendo conto della differenza, una media delle differenze, ma siccome in un grado determinato c'è una differenza di circa il 37 per cento, si prende questa e si pretende di applicare questa differenza a tutti i gradi, e di qui si traggono tutte le conseguenze con un procedimento cavilloso.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. E' la famosa media sulla cresta d'onda!

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Certo! Quindi non vi è ragione di questa critica.

La seconda critica è che con questo provvedimento in taluni casi si dà un trattamento ai magistrati inferiore a quello dei gradi equiparati di altre categorie.

Anche questo non è vero. Io ho qui, direi quasi in via ufficiale, quelli che sono gli stipendi delle altre categorie e che mi sono stati trasmessi dal Presidente dell'Associazione magistrati il 7 giugno 1956. Esaminiamo un po' questi dati: al grado 11°, cioè alla base della carriera, gli amministrativi hanno un trattamento complessivo (perchè per gli amministrativi si comprende la tredicesima mensilità e lo straordinario) di 804 mila lire; per i magistrati l'inizio è di un milione e dopo sei mesi tale somma passa a un milione e 200 mila lire. Successivamente, per il grado degli aggiunti giudiziari, corrispondente al grado 10° degli amministrativi, l'emolumento è di un milione e 400 mila lire, contro poco più di un milione per gli amministrativi.

Per il 9° grado, lo stipendio degli amministrativi è di un milione e 61 mila lire, quello dei militari (perchè i militari, per varie considerazioni, hanno qualche cosa di più) è di

un milione e 193 mila lire, per i magistrati si parte da un milione ed 800 mila lire. E così potrei continuare, esaminando tutti i trattamenti degli altri gradi, ma il fatto è che in tutti i casi lo stipendio dei magistrati, tranne un caso solo che ricorderò, è notevolmente superiore.

Così, infatti, prendendo il grado di consigliere di Corte di cassazione, che è corrispondente a quello di un direttore generale, si vede che mentre l'amministrativo percepisce 3 milioni e 450 mila lire, il consigliere di Cassazione percepisce 3 milioni e 900 mila lire, cioè un consigliere di Cassazione percepisce 450 mila lire più di un direttore generale.

Questa è la situazione effettiva. C'è un solo caso, come ho detto, che fa eccezione, quello del generale di brigata, grado 5°, che percepisce 2 milioni e 909 mila lire, mentre il consigliere di Corte d'appello, appena promosso, percepisce due milioni e 900 mila lire, con una differenza di novemila lire in meno. Il funzionario di pari grado della carriera civile percepisce a sua volta emolumenti per 2 milioni e 572 mila lire. Però, evidentemente, una carriera non si può giudicare soltanto da quello che è lo stipendio, ma bisogna esaminare la situazione in ragione anche della velocità della carriera. Ora un magistrato può diventare consigliere di Corte d'appello in base a concorso (non è il caso normale) dopo 16 anni di carriera; ammettiamo pure che lo diventi dopo 20-21 anni. Ora non so quale ufficiale possa essere promosso generale di brigata dopo 20-21 anni di servizio. Questo raffronto, quindi, fatto senza tener conto della velocità della carriera, non è sufficiente.

A favore dei magistrati vi è poi il limite di età. Lasciamo andare i militari per i quali i limiti di età sono più bassi, ma il fatto è che mentre i funzionari dell'amministrazione civile dello Stato vanno a riposo a 65 anni, il magistrato va a riposo a 70 anni e, quindi, per cinque anni il magistrato continua a percepire lo stipendio che gli altri funzionari, non percepiscono più. Quindi, in relazione a questo, il Governo ritiene che il trattamento fatto ai magistrati sia un trattamento più che giusto.

C'è poi un altro punto da rilevare, che è quello degli scatti. I magistrati si lamentano che a loro non è applicato il sistema degli scatti;

ma per tutti i gradi, tranne che dal 3° in su, è applicato un sistema più conveniente di quello degli scatti, perchè mentre per gli amministrativi questo è un sistema a gradini, cioè ogni due anni c'è un aumento del 2,50 per cento, i magistrati hanno un sistema che io chiamerei del pianerottolo: si fanno due gradini alla volta. In questa maniera essi sono avvantaggiati per la semplice ragione che, ove si tornasse al sistema generale degli scatti, si dovrebbe dire che il giudice di tribunale è sempre tale fino a che non diventa consigliere di Corte d'appello. Facciamo un caso: il giudice, che ha un emolumento di un milione ed 800 mila lire, con un primo scatto avrebbe 45 mila lire, con un secondo scatto avrebbe altre 45 mila lire, e dopo altri due scatti avrebbe altre 90 mila lire. Invece dopo questo periodo il magistrato percepisce 200 mila lire di più che non con quell'altro sistema.

Ora la pretesa che avrebbero i magistrati di avere un sistema composito — cioè nell'interno del passaggio da un pianerottolo all'altro introdurre un gradino — non è una cosa ammissibile perchè o si segue un sistema o si segue l'altro e il sistema seguito per i magistrati è il più favorevole per essi.

Debbo riconoscere che ci sono dei gradi dove il sistema però non funziona e questi sono i gradi altissimi. Per i consiglieri di Corte di cassazione ci si limita a due scatti quadriennali soltanto, il che porta che non possono raggiungere un massimo superiore a 4 milioni e 300 mila lire e ciò per non superare il Presidente di sezione. Ugualmente avviene per i Presidenti di sezione, che hanno uno stipendio di 4 milioni e 500 mila lire lorde; così pure non c'è funzionamento del sistema per il Procuratore e non c'è nemmeno per il primo Presidente della Corte di cassazione; ma questo è stato stabilito in ragione del fatto che è sembrato che questi stipendi raggiungessero un volume tale, che non fosse necessario introdurre per essi un ulteriore aumento. Bisogna tener presente poi che queste disposizioni non si riferiscono solo alla Magistratura ordinaria dove c'è una certa lentezza di carriera, ma anche alle Magistrature amministrative ed all'Avvocatura dello Stato, dove la carriera è, di regola, notevolmente più rapida.

Ci sono poi anche altre considerazioni: non dobbiamo dimenticare la diversa proporzione tra il numero dei funzionari amministrativi ed il numero dei magistrati ed in particolare quello dei consiglieri di Cassazione. Anche questo ha il suo peso nella carriera: i direttori generali non so quanti siano.

GAVA. Circa 150 in tutto!

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Sono allora quattro volte di meno di quanti non siano i magistrati di pari grado, comprendendo tra questi i magistrati ordinari, i consiglieri della Corte dei conti e consiglieri di Stato. Indubbiamente abbiamo un numero molto superiore ai 150, il che a mio avviso va tenuto presente ai fini della valutazione di una determinata carriera.

Sono pronto a dare, comunque, chiarimenti per altre obiezioni che gli onorevoli membri della Commissione volessero fare, pregando al tempo stesso di voler approvare il provvedimento così come è attualmente all'esame, tenendo presente che ci sono state ben otto edizioni successive di questo provvedimento. Esso merita di essere approvato senza modificazioni o, se pure, con qualche eventuale rettifica.

MARIOTTI Vorrei conoscere il pensiero del Governo in merito alla questione della 13^a mensilità.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Noi abbiamo calcolato quello che è il trattamento complessivo: è indifferente che sia diviso in 12 rate o in 13 rate.

In altri termini il problema della 13^a mensilità si è presentato in questo modo: taluno era favorevole alla 13^a ed affermava che questa fosse opportuna; altri hanno invece ritenuto che questa tredicesima non si addicesse alla dignità del magistrato. Noi abbiamo detto che, dal punto di vista finanziario, era indifferente dividere queste somme per 12 o per 13. Se la Commissione dicesse: prendete queste somme e dividetele per 13, noi saremmo pronti a farlo perchè è una semplice questione di calcolo. Ma se, invece, la 13^a mira a concretare un aumento ulteriore, evidentemente ci dovremmo opporre.

Pensate che sono venuti da me degli insegnanti e mi hanno dimostrato che, a parità di data di inizio della carriera, ci sono magistrati che vanno a percepire quasi il doppio. Questo rappresenta un grandissimo pericolo! Il Governo ritiene che nella Costituzione ci sia l'elemento per poter difendere questa particolare situazione dei magistrati; ma andare eccessivamente al di là non mi sembra possibile: non si sembra possibile cioè creare una categoria di persone privilegiate.

Approvando questo disegno di legge ritengo si attui un trattamento che può considerarsi sufficientemente dignitoso.

PRESIDENTE Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PASSIAMO pertanto alla discussione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Per il personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, gli stipendi sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1956, nelle misure stabilite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, restando, dalla medesima data, soppresso l'assegno integrativo di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei fare una domanda al signor Ministro, ed è questa: egli ci ha detto che, fatto l'esame di tutta la situazione, praticamente la tabella proposta reca un aumento medio del 30 per cento.

GAVA. Per l'esattezza l'aumento è del 33 per cento!

ZOLI, *Ministro del bilancio*. In confronto del trattamento del 1951, non dell'attuale!

Noi abbiamo una categoria che consideriamo sistemata dal 1951: a questa sistemazione viene apportato un aumento in media del 30 per cento.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il raffronto è stato fatto con il tratta-

mento del 1954, per la precisione! Rispetto al trattamento percepito a quella data, o meglio al 31 dicembre 1953, col disegno di legge in esame si ottiene un aumento medio del 33 per cento.

GAVA. Infatti abbiamo reso retroattivo l'assegno integrativo dal 1° gennaio 1954!

TRABUCCHI, *relatore*. Io facevo questa domanda perchè non mi trovavo con i conti: vedevo che nel preventivo di quest'anno il complesso degli stipendi senza l'assegno integrativo, porta a 9 miliardi la somma a carico del bilancio del Ministero della giustizia; poi ci sono i magistrati a carico del Ministero del tesoro. Senza l'assegno integrativo sono 9 miliardi: tolti i due miliardi dell'assegno integrativo sono 6 miliardi e 700 milioni. Quindi non mi trovo con le cifre che ieri indicava il Ministro: per me diventerebbe di circa 3 miliardi l'onere per questo aumento.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. L'onere di questo aumento è calcolabile in due miliardi e 400 milioni. I calcoli sono fatti in ragione non di situazioni di diritto ma della situazione di fatto: accade che in certi momenti ci sia una quantità maggiore di bassi gradi. Ad ogni modo, se noi prendiamo la tabella allegata alla *Gazzetta Ufficiale* del 1951, che ho qui dinanzi, e se si prendono le proposte attuali, si vede che non c'è alcun grado per il quale ci sia un aumento inferiore al 30 per cento.

GAVA. La spesa complessiva consiste in 9 miliardi, più un miliardo e 100 milioni per gli assegni integrativi che vengono però riasorbiti. Se l'aumento è del 30 per cento, la maggiore spesa sarà di due miliardi e 700 milioni.

TRABUCCHI, *relatore*. Va bene, così i conti tornano.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Se così è, l'aumento si aggira sui due miliardi e 700 milioni lordi; poi c'è la questione della quiescenza.

Una certa capienza c'è però nei capitoli del bilancio ed in questo modo c'è la copertura.

MINIO. Quanto costerebbe la 13ª mensilità?

ZOLI, *Ministro del bilancio*. L'8 per cento, naturalmente! Siccome sono 11 miliardi, costerebbe circa un miliardo.

JANNACCONE. L'aumento globale è però ripartito molto disugualmente tra i gradi!

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Se la Commissione vuol sapere il rapporto interno di questa ripartizione sono pronto a fornire i dati!

JANNACCONE. Chiedevo solo se l'aumento sia ripartito con una aliquota uniforme tra i vari gradi.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Il ripartirlo con una aliquota uniforme avrebbe portato a questo: che in rapporto agli stipendi più bassi ci sarebbe stata una notevole differenza. Posso dir questo: che si è proceduto con il criterio di un aumento costante rispetto a quanto stabilito nel 1951. Quindi, praticamente, si è mantenuta la proporzione di allora; quella che era la situazione precedente non è stata migliorata nè peggiorata, ma è rimasta invariata. In sostanza si è detto: la sistemazione del 1951 è la sistemazione base; noi a quella applichiamo l'aumento.

MARIOTTI. La relazione, sia pur breve ma molto illustrativa del Ministro del bilancio, mi sembra persuasiva sulla bontà e sulla sufficienza degli emolumenti che vengono a percepire i magistrati, se non vogliamo cedere alla demagogia e chiedere di più per altre ragioni che esulano dallo scopo per cui siamo riuniti a discutere su questo disegno di legge.

Ora però mi vorrei soffermare su questi scatti biennali, perchè il pianerottolo del Ministro del bilancio non mi persuade troppo. Anzitutto c'è un principio che mi sembra che debba essere consacrato: questo distacco dei magistrati rispetto alle funzioni può essere giusto, ma penso che non ci sia una autonomia amministrativa tale rispetto agli altri impiegati dello Stato, per cui, ai fini proprio degli scatti biennali previsti dalla legge delega, per i magistrati si debba fare un trattamento diverso.

Ritengo che i pianerottoli a lungo andare costituiscano uno svantaggio rispetto agli scatti biennali, per gradini, se si arriva ad una certa età; per chi deve andare in pensione, infatti, è più difficile raggiungere il pianerottolo che lo scalino.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Qui il Governo avrebbe interesse a cambiare il sistema!

MARIOTTI. Mi consenta: se questi scatti biennali non giocano ai fini dell'emolumento nella sua quantità, si potrebbero fare gli scatti biennali per dare un carattere uniforme a tutti gli impiegati dello Stato. Se con gli scatti biennali invece che quadriennali si raggiunge lo stesso ammontare di emolumenti, converrebbe dividere in bienni il *quantum* del quadriennio in modo cioè che il magistrato, se ogni quattro anni percepisce un aumento di duecentomila lire, potesse percepire centomila lire ogni biennio.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Ma allora faremmo un trattamento particolare perchè daremmo il 5 per cento all'anno di aumento invece del 2 e mezzo per cento!

Qui bisogna o seguire il sistema degli altri ed allora dobbiamo prenderne anche la misura, o seguire un sistema diverso, perchè il dire: seguo un sistema, prendendo poi una misura particolare di un altro sistema, significherebbe creare una situazione di privilegio veramente ingiustificata. Infatti la situazione è questa: prendiamo il caso del giudice o equiparato; questi ha come emolumento iniziale un milione ed 800 mila lire; al primo aumento quadriennale va a due milioni, cioè ha un aumento di 200 mila lire, pari all'11 per cento circa. Il senatore Mariotti dice: dividiamo questo 11 per cento in due parti; questo rappresenta un adeguamento al metodo seguito per gli statali, ma al tempo stesso determinerebbe una situazione di privilegio rispetto agli altri. Se invece torniamo al sistema degli statali danneggiamo i magistrati.

Si dice che potrebbe esserci qualcuno che si ferma al terzo aumento, mentre con lo scatto biennale potrebbe progredire di più; però dobbiamo tener conto che non sono molti che, attraverso il concorso, lo scrutinio per

merito distinto o quello semplice, dopo 12 anni restano al posto di giudice. Potrà essercene qualcuno, ma questo qualcuno, senatore Mariotti, vuol dire che non è uno che merita di essere pagato di più. Se fosse ufficiale lo metterebbero in aspettativa! Questa è la situazione: è verissimo che per i gradi superiori non ci sono gli scatti, ma di questo sono note le ragioni. I consiglieri di Cassazione dopo otto anni si fermano; sono pochi allo stato attuale i consiglieri di Cassazione che superano gli otto anni di grado prima di passare al grado 3°.

Diversa è la situazione dei consiglieri di Stato, ma è anche vero che molti fra i consiglieri di Stato in compenso arrivano al 4° grado con tale velocità che, in sostanza, c'è un tal vantaggio nella loro carriera per cui, dall'esame complessivo (perchè per valutare una carriera non si può tener conto di un solo momento di essa, ma occorre fare la somma complessiva degli emolumenti che si vengono a percepire) mi sembra che si possa essere soddisfatti.

Debbo aggiungere che ci sono altri elementi da valutare: il trattamento di quiescenza è uguale a quello degli amministrativi; però il fatto di rimanere in servizio per altri cinque anni porta a indennità di buona uscita che assommano ad alcuni milioni. Ed anche questo è qualche cosa di cui non può non tenersi conto.

TRABUCCHI, *relatore*. Sempre discutendo sul tema che ha chiarito il Ministro relativamente alla obiezione del senatore Mariotti, voglio far presente che noi non dobbiamo prendere in considerazione sempre il grado di giudice ed equiparati perchè questo grado praticamente corrisponde, se così si può dire, nella carriera degli altri dipendenti statali, a tre gradi.

Naturalmente c'è il grande vantaggio, per i magistrati, di avere una carriera molto aperta; non si tratta solo di scatti, ma praticamente di una carriera aperta per cui essi arrivano celermente al grado sesto. Il grado sul quale deve concentrarsi la nostra attenzione, è quello di consigliere di Corte d'appello, che è il grado dove la massa dei magistrati rimane per parecchi anni. Anche in questo grado ci sono quelli che si distinguono di più,

ma praticamente molti rimangono per parecchi anni a quel grado. Lì effettivamente gli scatti non ci sono più: mentre al primo scatto si arriva praticamente al 5 per cento abbondante, tra il primo ed il secondo quadriennio...

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Lo scatto va sempre calcolato sullo stipendio iniziale!

TRABUCCHI, *relatore*. Dicevo, dunque, che a quel punto vi è la morta gora dove si fermano notevolmente molti magistrati, perchè, ripeto, fino a consigliere di Corte d'appello ci arrivano anche i meno valorosi, ma da consigliere di Corte d'appello in su non ci arrivano che quelli che sono particolarmente attivi ed intelligenti, anche perchè la piramide si restringe notevolmente.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Deve tener conto il senatore Trabucchi che qui vi è il passaggio dal 5° al 4° grado e vorrei sapere quanti sono, nel campo amministrativo, quei funzionari capaci che non sono in grado di arrivare al grado 4° perchè non c'è posto, essendovi solo 150 posti di direttore generale fra tutti i Ministeri!

TRABUCCHI, *relatore*. Avendo, comunque, gli scatti quadriennali ed avendoli dopo il primo quadriennio nella stessa misura, i magistrati avrebbero qualche cosa di meno.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Di meno in senso relativo, sempre di più in senso assoluto!

TRABUCCHI, *relatore*. Desideravo poi osservare il fatto che sono danneggiati i Presidenti di sezione e i Consiglieri di Stato che non hanno scatti. Potrebbe forse essere prevista per loro una piccola indennità di ufficio.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. C'è già per i Presidenti di Sezione, ma è bassa!

RODA. Se ho ben compreso, il Ministro, nell'opporsi alla richiesta dei magistrati relativamente allo scatto biennale, ci ha portato un argomento che è sostanzialmente questo: evitiamo — egli ci ha detto — un confronto tra i magistrati e gli altri impiegati dello

Stato, perchè se si dovesse stabilire uno scatto biennale come quello degli altri impiegati dello Stato, allora il confronto evidentemente ci sarebbe. Ma il confronto c'è sempre perchè il fatto è che il magistrato ha un 11 per cento di aumento e gli altri la metà.

Onorevole Ministro, la sua argomentazione mi convince fino ad un certo punto perchè non è così che si evita il confronto tra una categoria e l'altra; il confronto che non avviene dopo due anni vorrà dire che avverrà dopo quattro anni. Ed io penso che i funzionari dello Stato siano abbastanza intelligenti da fare i confronti *in toto*, nel coacervo degli aumenti, ed allora rimane viva la differenza degli scatti che per i magistrati è dell'11 per cento.

Ed allora se questa argomentazione cade, perchè il confronto che non interviene nei primi due anni interviene tuttavia dopo i quattro anni, tanto vale, io penso, accontentare i magistrati nelle loro richieste e concedere ad essi uno scatto biennale anzichè quadriennale, dividendo naturalmente lo scatto quadriennale in due scatti biennali.

Dal momento che il giudice di tribunale ottiene un aumento di 200 mila lire dopo quattro anni, veniamo incontro alle loro richieste, diamo 100 mila lire ogni due anni, anche se questo comporta un lieve sacrificio per l'Erario.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Non tanto lieve, senatore Roda, perchè si tratterebbe di qualche centinaio di milioni!

RODA. Ma qui si tratta di un aumento dell'ordine di due miliardi!

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Noi dobbiamo scegliere un sistema o l'altro, non possiamo prendere parte di un sistema e parte di un altro! Se dicessimo che applichiamo il sistema degli statali con uno scatto ogni due anni, dovremmo prendere *in toto* questo sistema; ma se facessimo il trattamento, per così dire, della nazione più favorita, cioè se andassimo a prendere dal sistema degli statali quel che più conviene ai magistrati e lasciassimo poi dell'altro sistema la parte che è più conveniente per i magistrati, faremmo qualche cosa di poco ammissibile.

Noi dobbiamo tener presente il fatto che abbiamo altri obblighi verso altre categorie! Dobbiamo sì marcare il distacco tra la categoria dei magistrati e le altre, ma procedere con prudenza. Non possiamo dire: siccome in quell'altro sistema c'è quell'altra cosa che è più favorevole, prendiamola pur mantenendo il vecchio sistema di retribuzione. Teniamo, inoltre, presente che questi scatti intermedi rappresentano un onere considerevole, che metterebbe il Governo nella necessità di rivedere i calcoli.

Per questi motivi pregherei il senatore Roda di non volere insistere.

DE LUCA ANGELO. Non ho capito bene come vengano determinati gli scatti, se in base ad una percentuale fissa applicata ad uno stipendio iniziale o meno. Vedo, infatti, che gli scatti consistono quasi sempre in un aumento di 200 mila lire.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. È così.

DE LUCA ANGELO. È un aumento quasi fisso, ed allora varrebbe la pena di non toccare niente.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. È insomma un mosaico: se si smuove un pezzo si scompone tutto quanto! (*Interruzione del senatore Gava*).

Debbo far presente questo: inizialmente i consiglieri di Corte di appello non avevano tre aumenti quadriennali, ne avevano solo due. Debbo aggiungere che io mi sono battuto a suo tempo perchè fosse dato un altro aumento, in quanto ritenevo che questo fosse opportuno. Adesso è stato concesso un terzo aumento, solo che è stato concesso in misura un po' minore.

TRABUCCHI, *relatore*. Il passaggio dei magistrati di Tribunale a magistrati di Appello avviene in proporzione di qualche cosa di più di uno su due, facendo il rapporto di numero, ma il rapporto, nei riguardi dei consiglieri di Corte d'appello, per il passaggio a consiglieri di Corte di cassazione è di uno su cinque. Io aumenterei pertanto la misura degli scatti quadriennali e darei, se si potesse, uno scatto ai presidenti di sezione di Corte di cassazione.

Vorrei poi sapere che indennità di carica hanno attualmente i magistrati di grado secondo.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. La indennità di rappresentanza è rimasta quella che era. Probabilmente non sarebbe inopportuno rivederla.

SPAGNOLLI. Quanti sono i magistrati di grado 2°?

TRABUCCHI, *relatore*. Sono sei in tutto!

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Il senatore Trabucchi proporrebbe di attribuire uno scatto ai presidenti di sezione della Corte di cassazione. In sostanza il consigliere di Corte di appello deve attendere molti anni prima di essere promosso.

TRABUCCHI, *relatore*. Bisognerebbe dare loro un'indennità di rappresentanza maggiore di quella che hanno; infatti bisogna tener presente che i procuratori generali — come del resto il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti — vanno a tutte le cerimonie alle quali partecipa il Primo Presidente della Corte di cassazione.

TOMÈ. Vorrei sapere quale è il trattamento attuale dei giudici ed equiparati.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. I giudici ed equiparati inizialmente godono di uno stipendio lordo di 118.000 lire che sale fino a 150.000 lire.

TOMÈ. Praticamente il trattamento economico maggiorato è superiore a quello che si avrebbe aggiungendo una tredicesima mensilità al trattamento attuale. Vorrei sapere ora quale è lo stipendio degli aggiunti giudiziari.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Attualmente è di 100.000 lire mensili e viene aumentato di circa 200.000 lire annue, quindi più di una tredicesima mensilità.

DE LUCA LUCA. A sentire l'onorevole Ministro la situazione dei magistrati potrebbe esser definita addirittura soddisfacente, però

a sentire i magistrati la loro opinione è diversa. Ora evidentemente non credo si possa fare un taglio netto tra il torto e la ragione. Evidentemente le spiegazioni del Ministro sono state molto ampie ed esaurienti e ci hanno convinto, però che dobbiamo tener presente lo stato d'animo nel campo della Magistratura. I magistrati infatti sostengono che, riferendosi al trattamento economico stabilito dalla legge, non hanno avuto miglioramenti nè in senso assoluto nè in senso relativo. E dicono: noi adesso vogliamo tutti i miglioramenti che gli statali hanno avuto, sotto qualsiasi forma, con una maggiorazione che ristabilisca la differenziazione tra noi e le categorie statali, differenziazione stabilita nel 1951.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Quella dei magistrati era una posizione definita, quella degli altri una situazione da definire. Pretendere che si mantenga una differenza tra cosa definita e cosa provvisoria non è sostenibile.

DE LUCA LUCA. Inoltre i magistrati sostengono che vi è troppa differenza nel trattamento economico tra un giudice uditore e un giudice anziano; infatti, essi dicono, tale differenza non dovrebbe essere considerata perchè entrambi rappresentano la giustizia. Secondo me bisogna tener presente questa argomentazione ed allora, siccome qui si parlava di alti gradi i cui stipendi per me sono più che sufficienti allo stato attuale, vorrei proporre alcuni emendamenti nel senso che si potrebbe dare a tutti questi magistrati la tredicesima mensilità oltre i miglioramenti previsti nel disegno di legge.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Così facendo, concedendo cioè la tredicesima mensilità, si aumenterà, se mai, lo squilibrio esistente tra i vari gradi. Debbo aggiungere d'altra parte che sono giunte al Ministero proteste degli alti gradi, i quali sono agitati perchè affermano che non vi è sufficiente differenziazione economica con i gradi inferiori.

GAVA. Aderisco completamente alle informazioni del Ministro circa i criteri che si sono seguiti nella formazione delle tabelle allegate all'articolo 1. Dico anche qualche cosa di più,

che sono preoccupato del trattamento fatto ai magistrati, non in se stesso considerato — perchè in se stesso considerato non è un trattamento da sardanapali — ma cimmisurato al trattamento fatto alle altre categorie degli statali. E noi, che siamo preoccupati dell'equilibrio del bilancio, dobbiamo sempre tener conto, anche se i magistrati sono distaccati dalle altre categorie statali, del giudizio di rapporto, che inevitabilmente, in via di fatto, si compie sempre tra categoria e categoria. Abbiamo sentito che i magistrati, rispetto al 1951, hanno conseguito un aumento medio del 33 per cento; ritengo che nessuna categoria di statali abbia realizzato un aumento simile; penso anzi che con il provvedimento che stiamo esaminando quella percentuale differenziale, che non si volle cristallizzare da parte del Senato a favore dei magistrati, venga ulteriormente incrementata anzichè diminuita.

Se ben ricordo in occasione della discussione della legge, che provocò lo sganciamento dei magistrati dalle altre carriere degli statali, fu presentato, su ispirazione dei magistrati, un emendamento che riteneva di dover cristallizzare nella misura del 25 per cento la differenza in più tra il trattamento economico dei magistrati e quello delle altre categorie degli statali. Ora io ritengo che la percentuale media del 25 per cento, allora ritenuta congrua, sia stata superata con questo provvedimento.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Fare una media ponderale è molto difficile, perchè si va dal 39 per cento al 10 per cento in più. Per quel che riguarda i giovani magistrati la differenza è del 32 per cento in più degli amministrativi di pari grado.

GAVA. Se abbiamo soddisfatto quel criterio che i magistrati chiedevano nel 1951 e che il Senato non volle, in via di principio, approvare, mi sembra che si sia a posto; non dobbiamo assolutamente creare dei germi di agitazione, che potrebbero turbare tutta l'Amministrazione dello Stato. Quanto ai criteri interni di distribuzione della spesa io sono d'accordo con quello che è stato fatto.

Circa la tredicesima mensilità debbo dire che nel 1951 l'associazione dei magistrati volle che fosse conglobata nello stipendio mensile e ciò

mentre il Tesoro era d'avviso contrario, perchè sosteneva allora che la diversa impostazione degli emolumenti stava ad indicare la diversità della funzione e lo sganciamento dalle altre carriere degli statali. Di fronte a questo desiderio il Tesoro si arrese e la tredicesima fu divisa in dodicesimi e conglobata nello stipendio; ritornare oggi su questa questione mi sembra poco serio, soprattutto dopo che il Parlamento, accogliendo la impostazione dei magistrati, decise in tal senso; sembrerebbe davvero di giocare intorno a piccole cose, mentre invece si tratta di cose importanti.

Circa il criterio di distribuzione interna bisogna che esso sia attuato *cum grano salis*; si deve subito osservare che se venisse accolta la proposta di concedere la tredicesima mensilità — come propone il senatore De Luca — si aumenterebbe il distacco tra gradi inferiori e gradi superiori, quel distacco che lo stesso De Luca vorrebbe, invece, attenuare. Ma in verità vi sono i denunciati squilibri? I magistrati debbono essere coerenti con la loro impostazione: quando dicono: « vogliamo gli scatti » attribuiscono al criterio dell'*anzianità*, che è un criterio inferiore a quello del *merito*, il potere di determinare un certo aumento del trattamento economico. Ed allora, quantunque le funzioni esercitate dal magistrato che è all'inizio della carriera siano teoricamente identiche a quelle di un magistrato che è ad un grado più elevato, è ammessa la inevitabilità della differenziazione del trattamento economico: ed in questa differenziazione il *merito* deve avere un peso maggiore dell'*anzianità*. Quando noi vediamo che per i consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati si arriva col secondo aumento quadriennale a 4.300.000 lire, è evidente che chi è promosso a Presidente di Sezione della Corte di cassazione debba avere per lo meno 4.500.000 lire: insomma, o si abolisce lo scatto o per forza di cose bisogna dare a colui che è promosso una certa differenza.

Il vero è, senatore De Luca, che nessuno può essere mai giudice sereno in causa propria ed i magistrati che sono giudici così severi, competenti e giusti nelle cause altrui sembrano non esserlo per la loro. Ma adesso giudici siamo noi e bisogna che teniamo conto di tutti questi elementi di giudizio. Chiudo esprimendo la mia soddisfazione nel constatare che sostan-

zialmente siamo tutti unanimi nell'approvare i criteri fondamentali della legge, che sono equi e giusti e che non possono essere alterati, perchè ogni alterazione porterebbe inevitabilmente dei turbamenti nelle altre carriere dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 1 di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La indennità annua per spesa di rappresentanza attribuita dalla tabella B allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1956, nella misura lorda di lire 1.800.000.

Il senatore Trabucchi propone di aggiungere all'articolo 2 il seguente comma: « La indennità annua per lo stesso titolo attribuita al procuratore generale della Cassazione, al presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato, è stabilita con la stessa decorrenza nella misura lorda di lire 500.000 ».

GAVA. Precedentemente il primo Presidente della Corte di cassazione aveva una indennità di 300.000 lire all'anno, i secondi gradi, che pur hanno quasi le stesse funzioni di rappresentanza, avevano 250.000 lire. Adesso il primo Presidente della Corte di cassazione passa ad 1.800.000 lire, aumentando l'indennità di 1.500.000 lire: per i secondi gradi si deve restare a 250.000 lire o in una certa misura si deve procedere anche per essi ad un aumento, una volta ammesso il principio che hanno anche loro delle spese di rappresentanza?

Io ritengo equo deliberare un aumento di 250 mila lire rispetto all'aumento di un milione e mezzo deliberato per il primo Presidente.

SPAGNOLLI. Capisco che ci sia una ragione di parallelismo tra il primo e il secondo

grado, ma non riesco a capire questa sproporzione per cui si passa da 300 mila ad un milione e ottocentomila.

GAVA. Siccome i giudici costituzionali raggiungono una certa indennità, si ritiene giusto che il primo Presidente della Corte di cassazione non abbia una posizione economica inferiore.

DE LUCA LUCA. La questione di principio che il primo Presidente della Corte di cassazione non deve essere da meno di un giudice costituzionale, io la capisco; ma che poi su questa scia si mettano tutti gli altri non posso concepirlo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far presente che l'aumento che risulterebbe in confronto al 31 dicembre 1953, per quelli del 2° grado, di cui si sta discutendo, è di un milione e 400 mila lire, per quelli del 3° grado è di un milione e 500 mila, per quelli del 4° è di un milione e 400 mila. Quindi quelli del 2° grado avrebbero avuto un aumento parallelo soltanto a quelli del 4° grado ed inferiore a quelli del 3°. Questo, se giova, può essere un argomento valido, per cui invece di aumentare solo lo stipendio, che poi viene calcolato anche agli effetti indiretti, potremmo dare un piccolo aumento anche su questa indennità per eliminare quello squilibrio che si è verificato.

RODA. Io qualche minuto fa mi sono espresso in una forma che il Ministro stesso ha accettato, ed ho detto che il mosaico, bello o brutto, buono o cattivo, è quello che è. Ieri avevamo fatto delle altre proposte per i bassi gradi, che non sono state accettate. Comunque, siccome si tratta di un mosaico, se cominciamo a toccare è come precipitarsi appunto su un mosaico fresco con le scarpe da alpino. Non so se ho reso l'idea.

Allora, non potendo toccare i bassi gradi come avremmo voluto noi, non potendo introdurre degli altri concetti non demagogici (tredicesima mensilità ecc.), non avendo potuto ottenere lo scatto biennale sia pure dividendo per due lo scatto quadriennale, per non aggiungere altri pertubarmenti, per non esacerbare gli animi nell'interno stesso della magistra-

tura, è meglio lasciare le cose come sono, tanto più che è vero quanto il collega De Luca ha detto, che cioè i magistrati dei ranghi bassi vedono non dico con gelosia ma con qualcosa di peggio questa perequazione dalla base al vertice.

Comunque io penso che, tutto sommato, dopo la chiarissima esposizione del ministro Zoli, ci si trovi in questa condizione: o si ritocca tutto e si rifà tutto daccapo, ed allora entra in ballo il discorso della copertura; oppure, se la legge non può essere toccata, si accetti così come è. Non si possono introdurre delle aggiunte anche solo per le spese di rappresentanza, giustificandole con il fatto che si tratta soltanto di due o tre magistrati, senza ledere il principio.

Si passi dunque avanti nella lettura degli articoli senza modificare più nulla.

TRABUCCHI, *relatore*. La proposta da me avanzata mi pare giusta ed equa anche e soprattutto in relazione alla funzione che ha il Presidente del Consiglio di Stato, il quale ha la responsabilità dell'andamento di una magistratura notevolmente importante, forse anche più importante della stessa Cassazione per quantità di lavoro.

Pertanto io dichiaro di insistere sull'emendamento che ho presentato.

JANNACCONE. Come ho già detto ieri, questo disegno di legge è stato approvato in Consiglio dei ministri, ha ricevuto il consenso del Ministro del bilancio, del Ministro del tesoro, per quel che riguarda la somma globale, e del Ministro di grazia e giustizia. Ora, se ci mettiamo a ritoccarlo, questo consenso allora espresso non varrà più nulla. Pertanto mi associo alla proposta del senatore Roda di andare avanti nell'approvazione degli articoli senza toccare più nulla.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Trabucchi, di cui è già stata data lettura.

(Non è approvato).

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Al personale medesimo si applica, a decorrere dal 1º luglio 1955, la disposizione dell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

TRABUCCHI, *relatore*. Io non approvo la forma di questo articolo, anzitutto perchè mi pare che non sia corretto estendere con una legge gli effetti di un decreto delegato, e in secondo luogo perchè se noi vogliamo stabilire che le disposizioni sono quelle che sono non si dovrebbe mai far richiamo a norme riguardanti altri impiegati.

Comunque penso che si potrebbe trovare una formulazione più opportuna di questo articolo 3, senza incidere nella sua sostanza.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Con separata legge sono stabilite le norme sul trattamento di quiescenza del personale di cui all'articolo 1. Sino alla data di applicazione della predetta legge, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza per il personale cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1956 si considerano gli stipendi stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge, ferma la disposizione dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 maggio 1951, numero 392, ed esclusa la corresponsione dell'assegno integrativo di cui all'articolo 3 della legge 1º maggio 1955, n. 318.

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrata Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli sti-

pendi stabiliti dalle annesse tabelle sono computabili in ragione del 70 per cento.

GAVA. Ho un dubbio da esporre. Siccome noi dobbiamo approvare anche il disegno di legge riguardante il trattamento di quiescenza per la magistratura, non riesco a comprendere quest'articolo 4 che è transitorio e che non avrebbe più ragione di esistere nell'eventualità che, unitamente al disegno di legge relativo al trattamento economico, si approvi, così come appare normale, anche quello che prevede il trattamento di quiescenza.

TRABUCCHI, *relatore*. Io penso che questa disposizione sia stata inserita in previsione del fatto che l'altro provvedimento trovasse degli ostacoli o subisse dei ritardi.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. L'altro provvedimento è stato fatto in un secondo momento.

GAVA. Ma si potrebbero creare dei gravi dubbi di interpretazione che non c'è nessuna ragione di creare. Per esempio, siccome il disegno di legge sul trattamento di quiescenza parla di una riliquidazione, si tratta di fare una liquidazione attuale ed una riliquidazione successiva?

Inoltre si potrebbe creare una sperequazione tra i pensionati, perchè i pensionati dal 30 giugno in poi avrebbero un trattamento diverso e superiore a quello che avrebbero i pensionati mandati a casa anche soltanto un giorno prima. A me viceversa sembrerebbe giusto che tutti i pensionati avessero un uguale trattamento, senza creare nessuna sperequazione in seno alla categoria.

TRABUCCHI, *relatore*. Io proporrei di fondere i due disegni di legge, inserendo gli articoli del disegno di legge sul trattamento di quiescenza subito dopo gli articoli di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Credo che non possiamo prendere a cuor leggero la decisione di riunire insieme due disegni di legge che hanno formato oggetto di due deliberazioni del Consiglio dei ministri e di due decreti del Presidente

della Repubblica, che li ha rimessi separatamente al Parlamento.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Vorrei far presente che il ritardare l'applicazione della pensione sui nuovi stipendi, specialmente in taluni casi che vi possono essere negli alti gradi e per le pensioni indirette, può avere gravi ripercussioni nelle famiglie. Infatti, per esempio, è impressionante lo sbalzo che si verifica nella famiglia di un primo Presidente della Cassazione, la quale si viene a trovare improvvisamente con qualcosa che, con lo stipendio attuale, raggiunge appena le ottanta mila lire mensili.

Ritengo quindi che sia un'opera di giustizia e di comprensione l'affrettarsi all'applicazione delle nuove pensioni.

TRABUCCHI, *relatore*. Sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Ministro e non insisto nella mia proposta.

GAVA. Dichiaro di non insistere nelle mie precedenti osservazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

Al personale di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel de-

creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, solo in quanto non siano contrarie ai rispettivi ordinamenti.

(È approvato).

Art. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la disposizione dell'articolo 1 dello stesso decreto si applica anche nei concorsi per titoli e negli scrutini a turno di anzianità per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione.

(È approvato).

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-1957, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle. Do lettura della tabella n. 1:

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1º aumento quadriennale	Al 2º aumento quadriennale	Al 3º aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione	5.900.000	—	—	—
	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4.900.000	—	—	—
	Presidenti di sezioni della Corte di cassazione ed equiparati	4.700.000	—	—	—
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
	Aggiunti giudiziari	1.400.000	—	—	—

Uditori: lire 1.000.000, dopo 6 mesi lire 1.200.000

Il senatore De Luca Luca ha presentato il seguente emendamento sostitutivo della tabella n. 1:

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione	5.900.000	—	—	—
	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.	4.900.000	—	—	—
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	4.500.000	—	—	—
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
Magistrati di Appello	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	3.160.000	3.275.000	3.370.000	3.400.000
	Giudici ed equiparati	2.220.000	2.460.000	2.700.000	2.950.000
Magistrati di Tribunale	Aggiunti giudiziari	1.900.000	—	—	—
Uditori: lire 1.410.000					

I senatori Trabucchi e De Luca Angelo hanno proposto che la tabella n. 1 venga così modificata:

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione	5.900.000	—	—	—
	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4.900.000	—	—	—
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	4.500.000	4.700.000	—	—
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
Magistrati di Appello	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
	Giudici ed equiparati	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
Magistrati di Tribunale	Aggiunti giudiziari	1.400.000	—	—	—

Uditori: lire 1.000.000, dopo 6 mesi lire 1.200.000

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

106ª SEDUTA (4 ottobre 1956)

Metto ai voti la tabella n. 1 con le modifiche proposte dal senatore De Luca.

(Non è approvata).

Metto ai voti la tabella n. 1 con le modifiche

proposte dai senatori Trabucchi e De Luca Angelo.

(È approvata).

Do lettura della tabella n. 2:

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO,
DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE
E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

STIPENDI ANNUI LORDI.

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato	4.900.000	—	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato.	4.500.000	—	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali dello Stato	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
Primi Referendari del Consiglio di Stato, Primi Referendari <i>ad personam</i> della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.900.000	3.100.000	3.250.000	3.400.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato	2.400.000	—	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina. Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1ª classe, Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.000.000	2.200.000	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, Procuratori dello Stato	1.800.000	2.000.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Sostituti procuratori dello Stato	1.400.000	—	—	—
Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato	1.200.000	—	—	—

I senatori Trabucchi e De Luca Angelo propongono che la tabella n. 2 venga così modificata :

**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO,
DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE
E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO**

STIPENDI ANNUI LORDI.

	In ziale	Al 1° aumento quadrennale	Al 2° aumento quadrennale	Al 3° aumento quadrennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato	4.900.000	—	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato	4.500.000	4.700.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali dello Stato	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
Primi Referendari del Consiglio di Stato, Primi Referendari <i>ad personam</i> della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato	2.400.000	—	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1ª classe, Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.000.000	2.200.000	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, Procuratori dello Stato	1.800.000	2.000.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Sostituti procuratori dello Stato	1.400.000	—	—	—
Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato	1.200.000	—	—	—

Metto ai voti la tabella n. 2 con le modifiche proposte dai senatori Trabucchi e De Luca Angelo.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Il conteggio che è stato fatto porta questi risultati ad una perfetta identità fra trattamento di quiescenza dei magistrati e delle altre categorie; naturalmente le percentuali sono diverse perchè il trattamento di quiescenza dei magistrati si applica su tutti gli emolumenti, mentre per le altre categorie si applica su una parte degli emolumenti. A titolo di notizia debbo dire che, nel fare i calcoli, per necessità di arrotondamento, le cifre finali sono state aumentate di circa l'1 per cento.

TRABUCCHI, *relatore*. Dopo le spiegazioni del ministro Zoli, data la semplicità dell'argomento, ritengo di non dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1956, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, avente venti anni di servizio effettivo è pari al cinquanta per cento della base pensionabile annua stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge stessa. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento della predetta base pensionabile, fino a raggiungere il massimo di nove decimi della base stessa a quaranta anni di servizio utile.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente è abrogato l'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

(È approvato).

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale indicato nel precedente articolo che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,40 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 63 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

(È approvato).

Art. 3.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è esteso al personale cessato dal servizio rispettivamente prima del 1° luglio 1956 e del 1° luglio 1957, nonchè alle famiglie. La riliquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo pre-

visto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

(È approvato).

Art. 4.

È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

cause avanti al Pretore . . .	L. 500
cause avanti al tribunale su appello da sentenza del Pretore . . . »	1.000
cause di competenza in primo grado del tribunale »	2.000
cause avanti alla Corte di appello »	3.000
cause avanti alla Corte di cassazione »	5.000

Dal pagamento della tassa di cui al precedente comma sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonchè quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.

La tassa stabilita dal presente articolo sarà riscossa mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.

RODA. Vorrei proporre che la tassa per le iscrizioni a ruolo per le cause civili, stabilita per le cause davanti al Pretore in lire 500, fosse soppressa.

TRABUCCHI, *relatore*. Io invece proporrei che la tassa per le cause avanti al Pretore fosse elevata a lire 1.000 per le cause di valore superiore alle 100.000 lire; inoltre che la tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili avanti alla Corte di cassazione fosse elevata a lire 10.000.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Faccio presente che la proposta del senatore Roda vorrebbe dire la diminuzione del gettito di lire 162 milioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Roda di sopprimere la tassa delle iscrizioni a ruolo delle cause civili avanti al Pretore.

(Non è approvata).

GAVA. Prima di votare l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi vorrei sapere dal Ministro se, per quanto riguarda questo punto, si sia in attivo o in passivo rispetto alla maggiore spesa da affrontare.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Il calcolo non è molto facile; abbiamo i dati del 1952 e da questi risulta che si è leggermente in passivo, ma dato che la litigiosità è notevolmente aumentata ritengo che si sia quasi in parità, tutt'al più un poco al di sotto.

Circa la determinazione del valore delle cause per la iscrizione a ruolo non potrebbe essere il giudice a stabilirlo, ma dovrebbe essere il cancelliere; pertanto questa differenziazione a mio avviso non è attuabile.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei far presente che tale differenziazione si potrebbe fare nella stessa maniera di come si fa per la carta bollata da lire 100 o da lire 200. In ogni caso non insisto nei miei emendamenti.

GAVA. Si potrebbe aumentare la tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili avanti alla Corte di cassazione da lire 4.000 a lire 5.000.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Gava di aumentare la tassa di iscrizione a ruolo delle cause civili avanti alla Corte di cassazione da lire 4.000 a lire 5.000.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

La tassa prevista nell'articolo 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la do-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)106^a SEDUTA (4 ottobre 1956)

manda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 3.000.

(È approvato).

Art. 6.

La tassa prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stabilita in lire 3.000.

(È approvato).

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 all'onere derivante dall'applicazione della presente legge

si fa fronte con l'entrata proveniente dalla tassa istituita con l'articolo 4 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 5 e 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari